CAMERA DEI DEPUTATI N. **3206-*bis***

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(FORMICA)

COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

—

Elusione contributiva
ed indennità economica di malattia

(Già articoli 1 e 6 del disegno di legge n. 3206, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 30 novembre 1988)

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Elusione contributiva).

1. Salvo quanto previsto da altre disposizioni in materia, si ha elusione contributiva quando le parti pongono in essere atti giuridici tra loro collegati al fine di rendere applicabile una disciplina più favorevole di quella prevista da specifiche norme in materia di obblighi contributivi derivanti dal rapporto di lavoro, dall'attività svolta o, comunque, dal presupposto effettivo del contributo.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei dati e degli elementi forniti dagli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatoria, ovvero altrimenti acquisiti, sentito il Consiglio di Stato, può indicare, con decreto da emanare annualmente, di concerto con il Ministro del tesoro, le categorie di atti e le condizioni in presenza delle quali si ha elusione contributiva ai sensi del comma 1.

3. Si applica alle fattispecie rispondenti al decreto ministeriale di cui al comma 2 lo stesso trattamento contributivo previsto dalle norme eluse.

ARTT. 2-5.

.
.
.

ART. 6.

(Indennità economica di malattia).

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 l'INPS cessa di erogare, a favore dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro tenuti al versa-

mento dei contributi con il sistema di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, le prestazioni economiche per malattia di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 i datori di lavoro cessano di corrispondere all'INPS, per i lavoratori di cui al comma 1, i contributi di cui all'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 l'obbligo del datore di lavoro derivante dall'articolo 2110, primo comma, del codice civile, nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, è soggetto alla disciplina delle prestazioni di cui al medesimo comma in quanto compatibile, fino a quando non intervenga una diversa disciplina dettata dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Restano salve, fino alla disciplina dei contratti collettivi di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi che prevedono trattamenti integrativi della prestazione di cui al comma 1.

ARTT. 7-11.

.
.
.